

Sentenza Corte di Cassazione 21 luglio 2000, n. 9624

Sezione Lavoro

Cessazione del rapporto di lavoro dipendente – Licenziamento del lavoratore – Risarcimento del danno – Invalità del licenziamento – Misura del risarcimento – Impossibilità prestazione non imputabile al datore - Conseguenze

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 29 gennaio 1994, il sig. Salvatore Caruso - premesso di essere dipendente della società SITE S.p.A. e di essere stato da questa licenziato, con telegramma del 25 febbraio 1993, per l'asserita sopravvenuta incapacità fisica all'esercizio delle sue mansioni - convenne in giudizio, avanti il Pretore di Marigliano, la società datrice di lavoro, chiedendone previa declaratoria di illegittimità e nullità del provvedimento espulsivo, la condanna alla propria reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno subito.

La società, costituitasi, contestò la fondatezza della domanda, deducendo di avere sottoposto il proprio dipendente ad accertamenti clinici ex art. 5 legge n. 300 del 1970, e che, all'esito di una visita effettuata presso il centro di Medicina preventiva del lavoro, i sanitari avevano espresso il parere - confermato dalla visita collegiale eseguita dall'U.S.L. n. 27 - che il Caruso era inidoneo a svolgere anche mansioni inferiori.

Il Pretore, con pronuncia resa il 10 gennaio 1997, rigettò la domanda, compensando le spese tra le parti.

Il lavoratore propose appello e il Tribunale di Nola, con sentenza in data 16 settembre 1998, annullò il licenziamento, intimato al Caruso il 25 marzo 1993, e, per l'effetto, ordinò la reintegrazione dello stesso nel posto di lavoro, e condannò la SITE S.p.A. al risarcimento, in favore del lavoratore, del danno, quantificandolo nelle retribuzioni globali di fatto dovute dalla data del recesso all'effettiva reintegrazione, oltre agli accessori di legge.

Di questa decisione, la SITE S.p.A. - Società Impianti Telefonici Elettrici chiede la cassazione con ricorso, sostenuto da tre motivi.

Caruso Salvatore resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, denunciando la violazione degli artt. 1463 e 1464 cod. civ., e segg. cod. proc. civ., 3 e 5 legge 20 maggio 1970 n. 300, in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, la società ricorrente deduce che, a seguito del parere espresso dalla Commissione Medico Legale dell'U.S.L. n. 27 di Napoli, che aveva ritenuto il Caruso "inidoneo alle mansioni di giuntista, ma idoneo a mansioni di categoria professionale inferiore", essa aveva risolto il rapporto di lavoro con il proprio dipendente, "poiché tutte le altre mansioni di pari categoria o di categoria inferiore avrebbero comportato sforzi fisici maggiori di quelli di giuntista".

Il Tribunale, adottando una motivazione "apodittica ed illogica", ha, al contrario, considerato il Caruso idoneo alle mansioni di giuntista sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. Sennonché, il perito d'ufficio "lungi dall'affermare una piena idoneità" del lavoratore, aveva ritenuto che questi soleva svolgere le mansioni di giuntista "a terra e non su pali aerei".

La censura non è fondata.

Anzitutto va rilevato, con particolare riferimento alla deduzione di illogicità della motivazione, che, contrariamente alla prospettazione del suo proponente, il Tribunale non è incorso nel denunciato vizio di contraddizione ed illogicità, non rinvenendosi nella motivazione - almeno nei termini di absolutezza con la quale la deduzione è stata formulata - la contrapposizione tra

l'accertata illegittimità del licenziamento ed il conseguente riconoscimento dell'illegittimità del motivo addotto dalla società recedente.

Il giudice di merito ha, invece, escluso, sulla base della consulenza medico-legale d'ufficio di secondo grado, che la malattia riscontrata nel lavoratore (c.d. morbo di Wolff-Parkinson-White) potesse influire sulla prestazione dello stesso lavoratore, ritenendo, in particolare, che "deve considerarsi come assolutamente non documentabile ed indimostrabile che l'attività svolta sopportando una fatica non eccezionale... possa indurre gli accessi tachicardici per lo più provocati da un'induzione di una eccitazione elettrica del cuore" (pagg. 8 e 9 sentenza imp.).

Così argomentando, lo stesso giudice ha evidentemente ritenuto che, nella specie (proprio perché la malattia del Caruso "è la sintomatologia potenzialmente incompatibile non possono essere ricollegati ad un'oggettiva inidoneità fisica alle mansioni svolte"), non si versasse nell'ipotesi di cui agli artt. 1463 e 1464 cod. civ., che prevedono, nei contratti con prestazioni corrispettive, ove si verifichi per una parte un'impossibilità sopravvenuta della prestazione dovuta (anche solo parziale), la facoltà per l'altra parte di recedere dal contratto.

Va, in proposito, richiamato l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 7755/98), che, dopo avere posto in evidenza come nulla impedisca "di ricondurre l'ipotesi della sopravvenuta e parziale incapacità di svolgere l'attività lavorativa alle previsioni generali di impossibilità sopravvenuta della prestazione nel contratto sinallagmatico, contenute negli artt. 1463 e 1464 c.c.", costituendo, invero, la clausola generale dell'art. 3 legge n. 604 del 1966 (sul giustificato motivo soggettivo di licenziamento) specificazione - e non deroga - delle norme codicistiche, hanno affermato:

a) il controllo di legittimità del licenziamento richiede la verifica di impossibilità della prestazione;

b) la sopravvenuta infermità permanente e la conseguente impossibilità della prestazione lavorativa, quale giustificato motivo di recesso - del datore di lavoro - dal contratto di lavoro subordinato non è ravvisabile nella sola ineseguibilità "dell'attività attualmente svolta dal prestatore, ma può essere esclusa dalla possibilità di altra attività riconducibile alle mansioni attualmente assegnate o a quelle equivalenti (art. 2103 c.c.) o, se ciò è impossibile, a mansioni inferiori, purché essa attività sia utilizzabile nell'impresa, secondo l'assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall'imprenditore";

c) l'interpretazione e l'esecuzione del contratto di lavoro subordinato secondo buona fede ex artt. 1362, secondo comma, e 1366 c.c., richiedono, poi, di considerarne la funzione in rapporto all'interesse di entrambe le parti e, perciò, a tener conto, con riguardo alle singole obbligazioni, che ne derivano, non soltanto della situazione di debito ma anche dei comportamenti accessori dovuti dal creditore e idonei a facilitare l'adempimento;

d) il giudice di merito, avuto riguardo alle residue capacità di lavoro del prestatore ed all'organizzazione dell'azienda dovrà, quindi, valutare la persistenza dell'interesse dell'imprenditore alla prestazione lavorativa, secondo buona fede oggettiva.

Il Tribunale si è attenuto agli illustrati criteri interpretativi degli artt. 1463 e 1464 cod. civ. e 3 legge n. 604/66, onde ha ritenuto illegittimo il licenziamento dell'attuale resistente, avendo verificato - con un iter logico-argomentativo esente da vizi - l'esistenza di una situazione patologica permanente (o di durata indeterminabile) e l'incompatibilità di tale situazione con le mansioni affidate al Caruso, per pervenire alla conclusione che ha escluso detta incompatibilità.

Con il secondo motivo, la società ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1463 e 1464 cod. civ., 3 e 5 della legge 20 maggio 1970 n. 300, 244 e 437 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., critica la sentenza impugnata per avere affermato che essa società (rituale ricorrente) non aveva dimostrato l'impossibilità di adibire al Caruso a mansioni anche inferiori.

Senonché, il giudice di appello non ha dato ingresso alla prova per testi richiesta "sul punto", impedendo così ad essa società di provare che non sussistevano nel contesto aziendale posizioni lavorative, anche di livello inferiore, cui potere adibire lo stesso Caruso.

Il secondo motivo è inammissibile.

La società ricorrente lamenta, infatti, che il Tribunale di Nola, nonostante una specifica istanza istruttoria in tal senso, non abbia ammesso le prove orali richieste.

Tuttavia, la ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, che caratterizza il ricorso per cassazione, in forza del quale il giudice di legittimità deve essere in grado di compiere il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove, solo sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, non ha indicato specificamente - nel ricorso - le circostanze di fatto oggetto della prova, donde l'inammissibilità del motivo, non essendo consentito a questa Corte di colmare le lacune dell'atto di impugnazione con indagini integrative (cfr. ex plurimis: Cass. n. 3233/95; n. 9928/94 e numerose altre).

Con il terzo motivo, la società ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1463 e segg. cod. civ. e 18 legge 20 maggio 1970 n. 300, nel testo modificato dall'art. 2 della legge n. 108 del 1990, in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.

La società ricorrente sostiene che il Tribunale, nel condannarla al pagamento - in favore del lavoratore - di tutte le retribuzioni dalla data del licenziamento a quella della sentenza, non ha considerato che il recesso era stato un "provvedimento necessitato e consequenziale all'accertamento di inidoneità al lavoro", sicché, essendo risultata una situazione incolpevole della società recedente, il danno risarcitorio doveva essere limitato soltanto a cinque mensilità di retribuzione.

Anche il terzo motivo è infondato.

La società ricorrente, a sostegno della propria tesi, invoca il principio affermato dalla sentenza n. 9464 del 1998 di questa Corte, secondo cui il debitore (nella specie il datore di lavoro) non è tenuto al risarcimento del danno nel caso in cui fornisca la prova dell'imputabilità dell'inadempimento a impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Questo Collegio, pur condividendo il principio ora richiamato, non può che disattendere la tesi della società ricorrente, posto che la decisione n. 9464/98 della Corte di Cassazione si fonda esclusivamente sul rilievo che l'inadempimento del debitore-datore di lavoro sia incolpevole, nel senso cioè, che vi sia la prova non solo della mancanza di colpa del datore di lavoro ma "della causa- unica fonte efficiente del licenziamento, a lui estranea né in alcun modo giuridicamente riferibile - che ne determinò necessariamente il comportamento"; mentre, nella fattispecie in esame, il requisito dell'inadempimento incolpevole non è configurabile, come si deduce dal fatto che non soltanto il licenziamento del Caruso - secondo l'accertamento del giudice di merito - non era un "provvedimento necessitato", ma soprattutto dal difetto di prova - da parte della società datrice di lavoro - dell'impossibilità di adibire "il lavoratore a mansioni equivalenti" (pag. 11 sent. imp.). Il che significa che la SITE poteva adibire l'attuale resistente ad altre mansioni, con conseguente inapplicabilità - nella specie - del principio di diritto dianzi richiamato.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

La società ricorrente, per effetto della soccombenza, va condannata al rimborso delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso, in favore del resistente, delle spese di questo giudizio di cassazione, che liquida in L. 22.000, oltre a L. 3.000.000 (tre milioni) per onorari.